



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Terza Sezione Civile

Il giudice, dott. E. Quaranta,

letto il ricorso introduttivo del procedimento n. 7/2022 presentato da:

██████ nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il ██████ - C.F. ██████
██████ e residente in ██████ alla ██████ ██████
██████ rappresentata e difesa nella presente procedura da sovraindebitamento
dall'Avv. Maria Pia Granese - C.F. ██████ - del Foro di Napoli, presso
la quale elegge domicilio in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.8 telefono e fax
██████ cell. ██████ pec: ██████ email
██████ giusta procura in atti

- Ricorrente -

Per l'omologazione del piano oggetto della procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012;

a scioglimento della riserva assunta il 5.10.23, ha pronunciato il presente

DECRETO

1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.**1.1. Qualità di consumatore di ██████**

██████ ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento domandando l'omologazione del piano in ragione della
propria qualità di consumatore.

Il Tribunale ritiene di riconoscere alla ricorrente la qualità di consumatore, atteso che
i debiti contratti dalla ██████ sono estranei ad attività di carattere professionale.



Ed infatti, il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore, rilevante sotto il profilo applicativo dal momento che la L. n. 3 del 2012 prevede distinti procedimenti a seconda della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 definisce consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto, la qualità di consumatore non si pone in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto, richiamandosi a sostegno l'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *"in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*.

Tale norma è specificamente richiamata dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, che il giudice possa disporre l'omologa del piano del consumatore se vi ravvisi *"l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo"*. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

Nello stesso senso, si evidenzia che l'art. 7, comma 2 vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *"quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *"Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore"*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *"presentata da parte di chi svolge attività d'impresa"*; l'art. 9 dettato in tema di *"Disposizioni generali"* e nella *"Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"*, in relazione al *"deposito della*



proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”.

Pertanto, il Tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto il cui squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un'insolvenza qualificata.

La conclusione, del resto, appare coerente all'approdo normativo del codice della █████ che all'art. 2, co. 2, lett. e, definisce consumatore la persona fisica che, appunto, agisce “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”.

In altri termini, appare così consolidata una nozione basata sullo scopo di tipo consumeristico delle obbligazioni, contratte per esclusive esigenze di carattere personale o familiare.

Con riferimento al presente procedimento, non vi sono dubbi relativamente alle cause dell'insolvenza della █████ derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte nel contratto di mutuo e nel contratto di finanziamento che non sono stati stipulati dalla ricorrente per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali ma ai fini del soddisfacimento di esigenze a carattere strettamente personale.

In tal senso, la ricorrente è da qualificare come debitore-consumatore per tutto quanto sino ad ora esplicitato.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.



Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come *“La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”*.

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di *“Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla *“rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente procedimento, sulla base della relazione [REDACTED] cui sul punto si rinvia, deve ritenersi sussistente una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura della ricorrente - attesa la sua condizione finanziaria ed economica - di soddisfare i propri debiti.

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall’art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall’esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell’Organismo della Composizione della Crisi, risulta che la ricorrente:

- a) ha fornito tutta la documentazione utile al fine di ricostruire in maniera completa la sua situazione economica e patrimoniale;



- b) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della L. n. 3/2012;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- d) non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- e) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

1.3.1. Piano proposto dalla parte.

Il piano proposto in qualità di consumatore da parte della ricorrente è ammissibile e prevede:

-il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro il termine di dodici mesi a partire dal decreto di omologazione;

-il pagamento del creditore ipotecario in n. 120 rate mediante l'attribuzione della somma complessiva di € 46.004,93, di cui € 6.004,93 a titolo di interessi calcolati al tasso dell'1,50%;

-il pagamento totale dei crediti in privilegio dello Stato in n. 120 rate;

-il pagamento dei creditori chirografari nella ridotta misura del 10% (pari ad € 11.149,59) da corrispondersi in n. 60 rate mensili.

Le risorse dell'istante sono costituite dalle entrate mensili pari in media ad € 1.345,00, derivanti dall'accredito di € 534,35 per la pensione di reversibilità, di € 291,98 per la pensione di invalidità, di € 528,00 per la pensione di accompagnamento;

A ciò va dedotta la somma di € 780,00 per le spese di sostentamento della Sig.ra [REDACTED] così specificate:

A) Oneri condominiali € 42,00;

B) Spese vive, vestiario ed alimentari (ca. 75,00 € a sett.) € 300,00;

C) Utenze: acqua € 25,00; energia elettrica, gas € 100,00;



D) Spese mediche e farmaceutiche € 150,00;

E) Spese straordinarie € 50,00;

F) TARSU € 60,00

1.3.2. Pagamento del creditore ipotecario.

La ricorrente ha proposto il soddisfacimento integrale del debito nei confronti della ██████████ il cui credito originario ammonta ad € 151.495,92, per un ammontare complessivo pari ad € 46.004,93 di cui € 6.004,93 a titolo di interessi calcolati al tasso dell'1,50 %.

Il piano è conforme, con riferimento a questo punto, all'art. 7 co. 1 L. 3/12.

L'art. 7 co. 1 L. n. 3/12 dispone che con la proposta *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”*.

Il Tribunale ritiene che il legislatore con l'espressione valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione faccia riferimento al valore del bene nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale attivabili su iniziativa del creditore ipotecario e, quindi, alla procedura esecutiva individuale.

Invero, questa interpretazione valorizza la locuzione *“collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”* prevista dalla disposizione in esame.

Inoltre, sarebbe illogico ritenere che con la disposizione citata, che prevede la liquidazione del bene nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale, il legislatore abbia fatto riferimento a parametri di determinazione del valore del bene nel libero mercato, caratterizzato dalla piena libertà delle parti di procedere alla contrattazione.

Deve osservarsi che la procedura esecutiva è connotata, per la natura coattiva della liquidazione, da fattori speculativi con la conseguenza che il valore di liquidazione è naturalmente inferiore a quello di mercato.

Si rileva, peraltro, che il giudizio di fattibilità del piano, con riferimento alla sua durata e alla percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari, deve essere



svolto tenendo presente i risultati, sul piano del tempo e della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, nel caso dell'alternativa procedura di esecuzione individuale che è l'unica concretamente praticabile su iniziativa dei creditori. Conseguenza che i criteri di valutazione dei beni liquidabili devono essere i medesimi e devono essere ancorati ai valori reali del mercato esecutivo che, come in precedenza precisato, è caratterizzato da fattori speculativi.

Infine, è stato evidenziato in letteratura che il criterio di stima da applicarsi nell'ambito delle procedure di liquidazione non può tralasciare l'ambito nel quale viene a essere ceduto il bene, ossia in una prospettiva di cessione della totalità o quasi del patrimonio, dovendosi, quindi, concludere nel senso per cui il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione.

Il diverso criterio di stima che deve caratterizzare il lavoro del perito stimatore nell'ambito del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, basato su valori di liquidazione, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito che ha condiviso il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione non può che essere subordinata al fine per cui la stima è formulata.

Pertanto, nel caso di una procedura di sovraindebitamento, ove a essere perseguita è la ricerca non del valore prudenzialmente attribuibile al cespite ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali (cfr. Tribunale Napoli, Sez. III, 08/03/2021, secondo cui *"La valutazione di convenienza della proposta contenuta nel piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, nella prospettiva del creditore ipotecario per la cui pretesa sia previsto un parziale declassamento al chirografo, può attuarsi stimando l'immobile oggetto di garanzia secondo parametri obiettivi come quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sottoponendo i relativi valori ad eventuali correttivi derivanti dalle condizioni di fatto del bene e simulando la vendita di quest'ultimo al primo ed al secondo esperimento d'asta (attraverso l'indicazione anche del prezzo minimo), nella consapevolezza per cui solo i valori di prevedibile realizzo del secondo*



tentativo devono considerarsi realistici in sede liquidatoria e come tali idonei a venire posti a raffronto con la somma prevista nel piano per il creditore ipotecario”).

In altri termini, lo scenario comparativo per individuare il valore di mercato del bene oggetto di prelazione, lungi dal poter essere arbitrario, o richiede un abbattimento ragionato connesso alla natura coattiva della vendita alternativa in sede di liquidazione e al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene, ovvero tener riguardo – in ipotesi di procedure esecutive già pendenti sull’immobile - al ribasso cui ivi si è pervenuti (cfr. Trib. Terni, 8 maggio 2023, Est. Nastri).

Ciò posto, questo giudicante ritiene attendibile quanto osservato dall’O.C.C., il quale ha primariamente richiamato la precedente perizia di stima (CTU Arch. D’Antonio Lucia) svolta nell’ambito della procedura esecutiva RGE 149/2013 Tribunale S.M.C.V. ed ha poi evidenziato la circostanza che l’immobile di proprietà della ricorrente fosse già sottoposta a procedura esecutiva, attestando il valore di realizzo pari ad € 70.000,00 circa, con offerta minima di € 59.000,00.

Giova evidenziare che, essendo decaduto l’aggiudicatario della vendita senza incanto del 18.11.2021 per non aver ottemperato al saldo, il valore di realizzo, anche basandosi sulle statistiche in ambito di vendite delegate, non potrebbe che essere determinato al ribasso (fino a circa la metà del valore del bene), aumentando peraltro le spese della procedura esecutiva in questione.

Tanto considerato, tale valore sarebbe presumibilmente inferiore a quello oggi offerto dalla ricorrente per il pagamento del relativo credito, risultato, peraltro, del tutto insufficiente per il pagamento dei creditori chirografari i quali trovano, in base al piano presentato, una parziale soddisfazione.

1.3.3. Condizioni di meritevolezza del consumatore.

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, essendo la ricorrente pacificamente da qualificare come debitore-consumatore, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 *bis* co. 3 L. n. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Al riguardo sostiene in generale la giurisprudenza di merito che *"Il consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento. Ne consegue che, nella valutazione della gravità della colpa, il Giudice debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l'agente conformare la propria condotta a detta regola"* (Trib. Salerno, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Con riferimento specifico al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 *bis* co. 1 TUB.

Quest'ultimo articolo prevede che: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza



finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari.

Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva, anche nelle ipotesi di accesso al credito.

L'art. 124 *bis* TUB prevede, in tal caso, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore faccia qui riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il



giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

Ebbene, nel caso specifico la debitoria insoluta (per il 97% del totale) appare riferibile al contratto di mutuo stipulato dalla parte nel corso dell'anno 2007 per l'acquisto della abitazione principale.

In particolare, dalla analisi dell'atto di vendita si evince come l'immobile sia stato acquistato con le seguenti modalità:

- ☐ € 10.000,00 (diecimila,00) a titolo di deposito cauzionale infruttifero di interessi in acconto sul maggior costo dell'immobile;
- ☐ € 15.392,38 (quindicimilatrecentonovantadue/38) a mezzo bonifico bancario [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dell'11.10.2005 somma comprensiva di spese di registrazione, marche, bolli e spese per l'acquisto e l'incasso di effetti cambiari;
- ☐ € 8.602,40 (ottomilaseicentodue/40) a mezzo n. 2 effetti cambiari ciascuno dell'importo di € 4.301,20 (quattromilatrecentouno/20) con rispettive scadenze al 12.04.2006 e al 12.10.2006;
- ☐ € 1.243,50 (milleduecentoquarantatre / cinquanta) a mezzo bonifico bancario dell'11.12.2007.
- ☐ La ulteriore somma di € 34.905,12 (trentaquattromilanovecentocinque/12) costituiva il contributo in favore della parte acquirente da parte della Regione [REDACTED]
- ☐ La residua somma veniva concessa con contratto di mutuo ipotecario con garanzia sull'immobile dell'importo di € 70.000,00 (settantamila/00) con rate semestrali dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00) fino all'anno 2020.



Dunque, a fronte di un immobile del valore di euro 130.000,00, l'istituto di credito concedeva un mutuo dell'importo di euro 70.000,00 con un LTV del 53%.

Nell'anno in cui la ricorrente stipulava il contratto di mutuo la stessa percepiva entrate mensili pari a circa euro 1.300,00.

Ai fini della corretta valutazione del merito creditizio la banca avrebbe dovuto tener conto delle seguenti evidenze:

- 1) Nell'anno 2007 il reddito mensile disponibile della ricorrente rapportata a 12 mensilità era pari ad € 1.300,00;
- 2) Nell'anno 2007 il valore dell'assegno sociale rapportato a 12 mensilità era pari ad € 421,75;
- 3) Il numero di componenti del nucleo familiare del richiedente era pari a 1;
- 4) Il coefficiente della scala equivalente ISEE era pari a 1;
- 5) L'ammontare mensile necessario al mantenimento di un dignitoso stile di vita era pari a € 421,75;
- 6) Non vi erano rate mensili relative alla sottoscrizione di precedenti mutui/finanziamenti.

Alla luce dei dati sopra esposti, condividendo sul punto le affermazioni dell'OCC; è possibile sostenere: 1) che l'obbligazione sia stata assunta senza colpa dalla ricorrente, in ciascuna delle due opzioni (oggettiva o soggettiva) praticabili per la verifica del requisito; 2) che l'istituto di credito abbia correttamente operato la verifica del merito creditizio

Quanto al finanziamento con la ██████████ esso appare stipulato dalla ██████████ in data 29.11.2021 per l'importo di € 6.000,00. L'importo comprensivo di interessi, pari ad euro € 8.463,09, era da restituirsi in 600 rate mensili di euro 139,26.

In base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. n. 3/2012, 124 bis TUB, deve ritenersi che in tal caso elle abbia domandato l'accesso al mercato creditizio senza colpa, avvalendosi di intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, nonostante, come evidenziato nella relazione dell'O.C.C., il finanziamento pare essere stato



concesso in violazione del merito creditizio, essendo la ricorrente già oggetto di segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

1.4. Fattibilità giuridica del piano.

È opportuno esaminare la legittimità del piano e, precisamente:

- a) la legittimità del piano sotto il profilo della durata della sua esecuzione e della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio;
- b) la conservazione da parte della Sig.ra [REDACTED] della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile;
- c) la previsione di un pagamento rateizzato del credito privilegiato della banca

1.4.1. La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore è rappresentata dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *"1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *"presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore...esponendo i beni di quest'ultimo...all'azione esecutiva promossa dal creditore"*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:



-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. n. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano. Pertanto, il Tribunale può svolgere un giudizio di tipo comparativo che abbia come elemento di riferimento esclusivamente la procedura di esecuzione individuale;

- con riferimento alla durata del piano, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva la durata di quattro anni e sei anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari che ne sono sprovvisti, si può affermare che è congruo il piano che preveda, a parità di percentuale di soddisfazione dei creditori, un termine pari a quello di durata massima di tali giudizi ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

Con riferimento al caso in esame, il Tribunale rileva che:

- a) il piano prevede il soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura del preventivabile valore di liquidazione del bene in sede di esecuzione, come precedentemente rilevato;
- b) il soddisfacimento del 10% dei creditori chirografari;
- c) sul piano temporale, la durata di anni undici anni e un mese seppure superiore alla durata massima della procedura esecutiva individuale e dei giudizi che i creditori chirografari dovrebbero attivare per la formazione del titolo esecutivo, durata prescritta dall'art. 2 co. 2 bis L. 89/01 nella misura di complessivi dieci anni, risulta legittima in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio in ragione della più elevata percentuale di soddisfazione delle pretese dei creditori chirografari, della neutralizzazione delle incertezze derivanti dalla effettiva durata e dall'esito delle controversie da proporre per la formazione del titolo esecutivo.

Soccorre al riguardo anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata



superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

In particolare, con la decisione richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Per giungere a tale conclusione la Corte ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore"*.

Nel caso di specie, la durata del piano, con particolare riferimento al pagamento dei creditori chirografari, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole.

1.4.2. Il piano, nella parte in cui riserva ai ricorrenti la titolarità del diritto di proprietà del bene immobile, è conforme all'art. 2740 c.c. e, quindi, legittimo.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *"La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*

È opportuno rilevare preliminarmente che la norma in esame prevede implicitamente la facoltà del debitore di riservarsi la titolarità del bene oggetto della prelazione.



Infatti la disposizione stabilisce la moratoria fino a un anno per il pagamento salvo il caso in cui sia programmata la cessione del bene, prevedendo quindi solo l'eventualità della vendita del cespite sul quale insiste il titolo di prelazione.

Tale lettura è coerente con l'applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito delle procedure concorsuali.

L'art. 2740 c.c. dispone che *"1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge"*.

L'art. 8 cit. è una logica applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Questo giudicante rileva che nell'ambito delle procedure concorsuali l'art. 2740 c.c. ha la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Con riferimento specifico al piano oggetto del procedimento, il Tribunale osserva che esso, secondo un giudizio di tipo prognostico, consente di realizzare, preservando in capo alla ricorrente la titolarità del bene immobile e, quindi, consentendo alla stessa di soddisfare, senza ricorrere ad altre forme di indebitamento, l'esigenza abitativa attesa anche la complessa situazione clinica della Sig.ra [REDACTED]

1.4.3. La seconda questione che deve esaminarsi è se sia legittimo il piano che preveda il pagamento in forma rateale del credito privilegiato.



L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

Quanto alla moratoria ultrannuale nel piano del consumatore, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda il pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno dall'omologazione, in assenza di liquidazione del bene, purché al creditore prelatizio interessato sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore ovvero gli sia attribuito il diritto di voto (Cass. Civ. n. 17834/2019).

Secondo la Corte, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Tale interpretazione, che si basa sull'applicazione analogica al piano del consumatore
Pagina 4 dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di



ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, è stata criticata da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Nola 12/4/2022) in quanto, mentre nel caso del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta, il piano del consumatore non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riserva, invece, al giudice l'approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti.

Pertanto una simile interpretazione, che presuppone una applicazione analogica di elementi tipici di istituti strutturalmente diversi tra loro, presta il fianco a libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore, ponendo una evidente incertezza in ordine ai limiti temporali e formali entro cui circoscrivere tale potere.

Ritiene pertanto questo Giudice, condividendo i profili critici sollevati da alcuna giurisprudenza di merito, di dover dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 4451/2018.

Di guisa che, in assenza di un consenso espresso del creditore prelatizio in ordine alla c.d. moratoria ultrannuale, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 8 co. 4 L.3/2012.

Va tuttavia precisato che l'art. 8, comma 4, nella parte in cui statuisce che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, non esclude che il debitore possa prevedere un piano di rimborso pluriennale in relazione alla parte capiente del credito prelatizio.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla più recente giurisprudenza di merito, l'eventuale opposizione del creditore ad una ristrutturazione ultrannuale non andrebbe esaminata sotto il profilo della fattibilità giuridica, bensì della convenienza del trattamento previsto rispetto all'alternativa liquidatoria.

E nello specifico *“la comparazione fra il piano del consumatore che preveda il rimborso ultrannuale del credito ipotecario e l'alternativa utilità conseguibile dal medesimo*



creditore in caso di liquidazione del patrimonio va compiuta, in caso di procedura esecutiva già pendente alla data di presentazione del piano, considerando la possibilità di subentro del liquidatore giudiziale, così da poter ragionevolmente presumere per un verso la realizzazione di un risultato della liquidazione corrispondente al valore d'asta del bene ridotto del venticinque per cento e per altro verso la soddisfazione del credito nei tempi di completamento delle operazioni di vendita forzata e di esecuzione del riparto. Ai fini dell'omologa del piano del consumatore il pagamento integrale di un credito ipotecario con dilazione di pagamento di tredici anni e senza riconoscimento di interessi è da ritenersi trattamento deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria quando il valore d'asta dell'immobile, anche considerando l'offerta minima ridotta del venticinque per cento rispetto al prezzo base d'asta, sia interamente capiente ed il bene pignorato sia già posto in vendita, così da potersi presumere una soddisfazione del creditore pignorante in tempi più rapidi". (cfr. ■■■■■ Avellino, 25 gennaio 2023, Est. Russolillo).

Tirando le fila del discorso, in ipotesi di moratoria ultrannuale deve consentirsi ai creditori prelatizi di esprimersi sul piano e, del caso, di opporsi all'omologa sotto il profilo dell'assenza di convenienza.

Nel caso di specie ■■■■■ si è limitata ad affermare "... di voler partecipare alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-septies L. 3/2012 della debitrice sig.ra ■■■■■ (C.F. ■■■■■) in ragione del titolo vantato e dell'esposizione debitoria della Ricorrente nei confronti della stessa ■■■■■ che ad oggi è pari ad € 157.579,49".

Nessuna contestazione, quindi, appare espressa dal creditore, che viceversa pare aver espressa l'intenzione di aderire alla procedura - l'unica pendente - ed oggetto di interlocuzione con l'OCC, sia pur indicata non correttamente con il rinvio all'art. 14 cit.

P.Q.M.

letti gli artt. 12 bis co. 3 , 12, ter, 13 l. 3/2012,

OMOLOGA

- 1) il piano del consumatore presentato da ■■■■■ ■■■■■
- 2) dà atto che dalla data dell' omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, , ivi compresa la procedura



esecutiva immobiliare RGE 149/2013 pendente innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – G.E. Dott.ssa E. Mercurio – già sospesa, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

il divieto per l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano,

la pubblicazione del piano nella apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;

che il Gestore della crisi controlli l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla proponente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente ed all'OCC

Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023

Il Giudice

Dott. Enrico Quaranta

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Federica Peluso, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato presso l'intestata sezione.

